

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Civile

Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, composto dai Signori Magistrati:

- Dott.ssa Maria Luisa Messa - Presidente
- Dott.ssa Caterina Liberati - Giudice
- Dott. Valerio Medaglia - Giudice Rel. Est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa 3678/2018

promossa da

F.D.L. rappresentata e difesa dall'Avv. ...

RICORRENTE

contro

R.N. rappresentata e difesa dall'Avv. ...

RESISTENTE

Oggetto: divorzio giudiziale.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato F.D.L. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con R.N. alle condizioni ivi previste.

Allegava che aveva contratto matrimonio concordatario con R.N. e che dall'unione erano nati I. il (...) e A. il (...); che con accordo omologato il 29.04.2015 i coniugi erano pervenuti alla separazione consensuale; che la resistente svolgeva attività di baby sitter a tempo parziale ed era proprietaria della casa familiare; che il ricorrente percepiva uno stipendio di 1.300,00 Euro mensili ed era impiegato in una sala giochi e viveva presso la casa dei genitori; che il ricorrente era gravato da rate mensili di 400,00 Euro fino al 2020 per un prestito contratto in costanza di matrimonio; che il figlio A. percepiva un reddito mensile pari a 1.800,00 Euro con contratto di lavoro subordinato; che la figlia I. lavorava saltuariamente percependo un reddito di 500,00 Euro mensili.

Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di divorzio e ponendo diverse condizioni.

Allegava che alla nascita del figlio A. aveva lasciato la ditta del padre presso cui lavorava; che la famiglia aveva vissuto presso un immobile appartenente alla resistente; che i coniugi avevano deciso che il ricorrente avrebbe lavorato fuori mentre la resistente avrebbe gestito i figli a casa; che il ricorrente aveva prima lavorato alle dipendenze del padre della resistente e dopo del marito della cugina di questa; che, lasciato il posto di lavoro, il ricorrente aveva lasciato la famiglia chiedendo la separazione; che la rinuncia alla carriera professionale per ragioni familiari e la divergenza dei redditi imponeva un assegno divorzile a favore della resistente, anche alla luce della non autosufficienza economica di questa; che l'indipendenza economica dei figli non era pienamente provata.

Con ordinanza presidenziale del 06.02.2019 venivano assunti provvedimenti provvisori tra le parti.

Le parti depositavano atti integrativi dei propri scritti difensivi.

All'udienza di trattazione il G.I. concedeva i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.

Assunte le prove orali ammesse e rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza presidenziale avanzata da parte ricorrente, all'udienza del 15.10.2021, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D.L. n. 34 del 2020 convertito nella L. n. 77 del 2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

In via preliminare, si dà atto che non saranno considerate ai fini della decisione le domande e le allegazioni formulate dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali non essendo ammissibili le suddette attività processuali mediante le comparse e le memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Ciò posto, le domande proposte dalle parti sono plurime e vanno valutate separatamente.

Innanzitutto deve accogliersi la domanda di divorzio avanzata dalle parti.

Invero, deve ritenersi che in una visione evolutiva del rapporto coniugale, ai fini della pronuncia di divorzio occorre, prima di assumere una decisione direttamente incidente sullo status delle parti in causa, verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle stesse,

l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la permanenza del vincolo coniugale.

Ebbene, nel caso che ci occupa questo requisito essenziale è ampiamente emerso sia dalla lettura degli atti di causa che dallo stesso comportamento processuale assunto da ciascuna delle parti, considerato che la parte resistente ha scelto di restare contumace nel presente procedimento.

Deve, di conseguenza, ritenersi che vi sia la esplicita volontà di entrambe le parti di addivenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Alla luce di queste dirimenti considerazioni, dunque, appare di tutta evidenza l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, da intendersi come volontà reciproca ed inequivoca degli stessi di addivenire alla cessazione del vincolo coniugale essendo venuta meno l'"affectio coniugalis".

Risulta altresì decorso il termine annuale previsto dall'art. 3 della L. n. 898 del 1970.

Pertanto, la domanda di divorzio avanzata dalle parti deve essere accolta.

Ciò posto, deve rilevarsi che dall'unione coniugale sono nati i figli I. il (...) e A. il (...), i quali risultano abitare presso la casa materna.

Stante la maggiore età dei figli delle parti non occorre provvedere al loro affidamento, alla loro collocazione e al regime di frequentazione degli stessi.

Ciò posto, la parte resistente domanda porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio.

Sul punto si deve rilevare che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il Giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter, comma 4 c.c.).

Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Si è precisato, altresì, che non solo le condizioni esistenti durante l'unione debbano fungere da parametro di riferimento, ma anche gli eventuali miglioramenti della situazione economica di uno o di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 785/2012), così come gli eventuali peggioramenti, purché non "strumentali" (Cass. civ. n. 20064/2011).

In ordine ai criteri di determinazione della misura nella quale il mantenimento dei figli debba gravare su ciascun genitore, la giurisprudenza ha sottolineato come, tra di essi, sia ancora centrale la capacità di lavoro (Cass. civ. n. 11772/2010); si evidenzia, altresì, la necessità di tenere conto, nella

determinazione del contributo, di quanto valga l'assegnazione della casa familiare (Cass. civ. n. 9079/2011).

Peraltro, la maggiore capacità economica di uno dei genitori non esime l'altro dall'obbligo di contribuire al mantenimento della prole (Cass. civ. n. 8633/2017). E ancora si deve rilevare che lo stato di disoccupazione non esonera di per sé un genitore dall'obbligo di contribuire al mantenimento del proprio figlio, quando possieda comunque una capacità lavorativa adeguata ad ottenere un impiego che gli consenta di avere redditi adeguati a tale scopo (Cass. civ. ord. n. 24424/13).

Con specifico riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni, l'art. 337-septies c.c. stabilisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età laddove siano non economicamente indipendenti.

Sul punto è stato osservato che alla luce dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno, in quanto, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta dunque al soggetto che richiede il mantenimento allegare e provare non soltanto la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. Civ. n. 17183/2020).

Dunque il diritto al mantenimento trova un limite temporale, desunto dalla durata ordinaria degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, per trovare un impiego, salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 17183/2020).

Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019).

Ciò posto, nel caso di specie risulta che il figlio delle parti A.D.L. al tempo dell'odierna decisione ha ventinove anni, risulta essere stato assunto presso la società L. S.r.l. con contratto di apprendistato di ventiquattro mesi a decorrere dal 26.08.2017. Inoltre, non risulta allegato né provato dalla resistente che domanda l'assegno di mantenimento per il figlio che lo stesso stia svolgendo attività di formazione professionale né ha allegato che lo stesso abbia ricercato con costanza un lavoro.

Infine, deve osservarsi che all'udienza del 23.04.2021 A.D.L. ha dichiarato di avere una propria occupazione lavorativa.

Alla luce degli elementi di prova assunti e dei principi di diritto richiamati deve escludersi un obbligo di mantenimento in capo ai genitori relativamente al figlio A., dovendosi ritenere che lo stesso abbia raggiunto la piena capacità al lavoro e sia compiutamente inserito nel mercato del lavoro

sicché non si ravvisano i presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dello stesso.

In ordine alla figlia delle parti I.D.L. deve osservarsi che la stessa al tempo dell'odierna decisione ha 26 anni, non risulta svolgere attualmente un percorso di studi e risulta aver svolto un corso di formazione per la ricostruzione di unghie artificiali. All'udienza del 23.04.2021 la stessa I.D.L. ha dichiarato di lavorare come apprendista presso un negozio di trucchi.

Sul punto deve osservarsi che non è in contestazione tra le parti che I.D.L. allo stato non sia economicamente indipendente e risulta accertato che la stessa ha appena concluso un corso di formazione e sta svolgendo attività di apprendistato.

Può dunque ritenersi accertato che I.D.L. si trovi allo stato in condizione di incolpevole non indipendenza economica che giustifica il perdurare dell'obbligo di mantenimento dei genitori, non essendo stato richiesto peraltro da alcuna delle parti la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di detta figlia.

Ciò posto, il ricorrente risulta aver percepito il reddito complessivo di 17.995,00 Euro nel 2019, il reddito complessivo di 19.240,00 Euro nel 2019, un reddito complessivo pari a 13.773,00 Euro nel 2020.

Risulta vivere presso l'appartamento assunto in locazione dai genitori. Non può ritenersi invece accertato che sullo stesso gravi il costo di un finanziamento bancario, non potendo ritenersi il documento depositato dal ricorrente allo scopo sufficiente per attestare l'esistenza del finanziamento trattandosi di documento non sottoscritto e privo di certa provenienza (cfr. all. 5 fasc. ricorrente).

La resistente risulta avere svolto plurimi lavori con contratti di lavoro a tempo determinato, come desumibile dai contratti depositati dalla resistente e dal curriculum vitae della stessa (cfr. all. ti 7-11 fasc. resistente) e risulta avere percepito nel 2018 un reddito complessivo pari a 3.643,00 Euro, nel 2019 un reddito complessivo pari a 3.712,00 Euro e nel 2020 un reddito complessivo pari a 3.600,00.

Risulta titolare della casa familiare dove vive con la figlia I..

Ciò posto, nulla è stato dedotto dalle parti circa il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio.

Ciò posto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti sopra evidenziate; tenuto conto dell'età e della capacità lavorativa di ciascuna parte; valutate le esigenze di vita che normalmente sono proprie di individui di età analoga a quella di I.D.L. nonché la condizione professionale e le esigenze formative della stessa, il collegio ritiene ragionevole porre a carico dell'odierno ricorrente un assegno di mantenimento per la figlia I. pari a 200,00 Euro, oltre rivalutazione ISTAT annuale, in conformità all'ordinanza presidenziale, non essendo emersi elementi significativi che giustificano una revisione dell'importo.

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie di mantenimento di I.D.L., da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento, che devono essere poste a carico di ciascuna delle parti in ragione del 50% ciascuno non avendo le parti formulato richieste diverse sul punto.

Per l'individuazione delle spese da ritenere straordinarie e del regime giuridico delle stesse si ritiene applicabile il protocollo vigente presso questo Tribunale e sottoscritto in data 29.10.2018, come disposto in sede presidenziale.

Inoltre, deve disporsi che il mantenimento di I.D.L. deve essere corrisposto entro il giorno cinque del mese in favore della resistente non potendosi disporre il pagamento diretto dell'assegno in favore della figlia maggiorenne, come richiesto dal ricorrente, non risultando alcuna richiesta esplicita della suddetta figlia in questo senso.

Infine, la resistente domanda porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile pari a 500,00 Euro mensili.

Ebbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, solo laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Nondimeno, un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020).

Nondimeno, non è possibile riconoscere l'assegno divorzile in ragione di una mera funzione compensativa, essendo in ogni caso presupposto essenziale dello stesso lo stato di bisogno economico del coniuge richiedente (cfr. Cass. Civ. n. 24934/2019).

Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019).

Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018).

Deve osservarsi che la giurisprudenza ha riconosciuto alla funzione alimentare dell'assegno divorzile un ruolo essenziale, essendo il bisogno economico il presupposto necessario per l'ottenimento dell'assegno divorzile non essendo sufficiente di per sé la mera sperequazione economica (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019).

Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a realistiche

occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021).

L'onere della allegazione e della prova dei suddetti fatti, nonché delle occasioni realistiche di reddito perdute in costanza di matrimonio, è a carico del richiedente (art. 2697 c.c.).

Ciò chiarito, nel caso di specie la resistente risulta pienamente abile al lavoro, alla luce degli elementi di prova in precedenza illustrati. Inoltre, ella risulta titolare di propri redditi idonei a garantire la sua sussistenza, risultando peraltro proprietaria della casa familiare.

Alla luce pertanto dei suddetti elementi non risulta provato dalla resistente uno stato di bisogno economico nonché l'impossibilità della stessa di procurarsi da sé i mezzi necessari alla propria sussistenza.

Inoltre, non risulta fornita adeguata prova dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa alla luce dei principi enunciati dalla recente giurisprudenza di legittimità, non avendo la parte assolto compiutamente all'onere di allegare e di provare di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non avere potuto realizzare le stesse a causa della scelta di adoperarsi per la esclusiva cura della casa e della famiglia, avendo sul punto la parte dato atto solo delle occasioni di lavoro ricercate e ottenute dopo la crisi coniugale.

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda della resistente per l'ottenimento dell'assegno divorzile è infondata e va rigettata.

In definitiva, la domanda della resistente per l'ottenimento dell'assegno divorzile va rigettata.

La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 3678/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti F.D.L. (E. (...)) e R.N. (R. (...)) in data..., nel Comune di Roma con atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. ...Parte 2 Serie A06 Anno..;

manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione prevista dalla legge;

2) pone a carico del ricorrente un assegno di 200,00 Euro mensili a titolo di mantenimento della figlia I.D.L., oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, da corrispondersi alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio di quest'ultima;

3) rigetta le altre domande, eccezioni e istanze proposte dalle parti;

4) compensa le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Tivoli, il 14 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2022.